

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3900}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
(TOGNOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ZANONE)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GALLONI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SANTUZ)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(BONO PARRINO)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 165,
recante ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica

Presentato l'8 maggio 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto, di cui si chiede la conversione in legge, reitera i precedenti analoghi decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 552, e 2 marzo 1989, n. 67, non convertiti nel termine costituzionale.

Il nuovo provvedimento, come già verificatosi con il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, trova la sua ragione nella necessità e nell'urgenza, riconosciuta anche dal Parlamento nel corso dell'esame dei due precedenti decreti, di affrontare i numerosi e gravi problemi che affliggono la città di Roma e di adeguarla al suo ruolo di capitale.

Il testo contiene alcune norme nuove rispetto ai precedenti provvedimenti poiché si sono recepite numerose indicazioni che la Camera dei deputati ha fornito nel corso dell'esame dei citati decreti nn. 552 del 1988 e 67 del 1989.

Con l'articolo 1 del presente decreto-legge è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 158 miliardi, quale concorso nelle spese per la realizzazione del sistema direzionale orientale, del parco archeologico dell'Appia, e delle relative infrastrutture. Al riguardo, appare utile sottolineare quale rilievo abbia lo sviluppo dello SDO ai fini del rimodellamento dell'area urbana romana e quale urgenza rivesta l'adozione delle misure propedeutiche (tra cui fondamentale è la disponibilità delle aree) al disegno della nuova direzionalità in vista degli effetti indotti che dall'attuazione della stessa si riverseranno sull'intera città. Analogo rilievo assume il parco archeologico dell'Appia. Considerata la notevole importanza storico-archeologica di

tale ampio complesso, appare urgente provvedere alla sua salvaguardia sia per evitare che singoli interventi possano pregiudicare la unitarietà storica, artistica e paesaggistica del complesso, sia per dotare la capitale, con la necessaria tempestività, di un parco di eccezionale rilievo per le testimonianze in esso conservate. È, pertanto, indispensabile dare concretezza agli « studi » già avviati in forza dell'articolo 1 del decreto-legge n. 380 adottato nel 1987 e convertito dal Parlamento, nonché attuazione alle opere ed agli interventi programmati. A tal fine si è previsto che quote parti dello stanziamento siano finalizzate per le attività di progettazione e per l'acquisizione delle aree, che l'elenco delle opere e degli interventi con i relativi tempi di attuazione venga comunicato dal sindaco di Roma al Presidente del Consiglio dei ministri e, infine, che in caso di inadempienza o di ritardi possano essere attivati meccanismi sostitutivi.

Nell'articolo 2 si dispone l'approntamento di un piano anti inquinamento poliarticolato, volto a prevenire i diversi inquinamenti ambientali quali quello atmosferico ed acustico di più immediato impatto con i cittadini e con i numerosi visitatori, nonché a favorire migliori condizioni di vita mediante una circolazione veicolare meno caotica e meno dannosa alla salute dei cittadini, nonché all'importante patrimonio monumentale.

A tal riguardo viene stanziata la somma di lire tre miliardi per l'immediata predisposizione, da parte dei Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, d'intesa con la regione Lazio ed i comuni interessati, di un piano di interventi adeguato alle necessità dell'area da sottoporre quindi all'approva-

zione del Consiglio dei ministri mentre per l'attuazione degli interventi previsti dal piano stesso viene stanziata la somma di lire 35 miliardi. In considerazione delle condizioni ambientali che si sono verificate di recente, si è ritenuto opportuno prevedere nell'ambito della stessa disposizione un contributo complessivo di lire 50 miliardi in favore delle città di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo al fine di ridurre il fenomeno dell'inquinamento atmosferico ed acustico di tali aree urbane nelle quali si è recentemente manifestato un più alto livello di grado.

Nell'articolo 3 si è previsto un intervento — anch'esso non più differibile considerata la concorrenzialità di altri capitale europee nel campo delle attività congressuali, notevolmente accentuatasi in questi ultimi anni — per consentire alla città di Roma di ospitare adeguatamente ogni tipo di manifestazione, sia congressuale che culturale, ricreativa o sportiva. È piuttosto recente il ricordo delle gravi difficoltà organizzative e dell'estemporaneità delle soluzioni forzatamente adottate, nelle quali Roma si è dibattuta in occasione dell'ultima *ASTA convention*. Si tratta del caso più clamoroso ed impressivo tra i tanti che condizionano fortemente il ruolo della nostra capitale e la sua capacità di essere importante crocevia internazionale del turismo. Ogni ritardo in questo settore contribuisce ad emarginare Roma ed il Paese sia sotto il profilo dell'immagine che sotto quello ancora più concreto della mancata attivazione dei connessi flussi economici positivi.

Roma ha sempre costituito, soprattutto a livello internazionale una meta ambita. Potenziarla con una migliore ricettività ed assistenza nelle attività congressuali ed espositive in tempi brevi significa consentirle di beneficiare prontamente di quegli effetti positivi che si riversano sull'economia della città ogni qualvolta in essa si svolgano manifestazioni congressuali.

Pertanto, al recupero, al restauro, all'adeguamento, alla ristrutturazione e al-

l'ammodernamento ivi compresi i servizi tecnologici e telematici, delle strutture di proprietà dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma già utilizzate per congressi ed esposizioni, si provvede con la menzionata normativa, che dispone la concessione di un contributo straordinario, di lire 45 miliardi, all'ente pubblico sopraindicato, già dotato di proprie disponibilità patrimoniali ed operante, secondo le finalità statutarie, in tale settore.

Viene, inoltre, concesso un contributo straordinario di lire 5 miliardi al comune di Roma, per il piano di fattibilità di un nuovo sistema congressuale ed espositivo e per le progettazioni di massima.

Con l'articolo 4 ci si propone di avviare a soluzione il problema delle strutture giudiziarie della capitale. Si tratta di una questione particolarmente grave nei cui confronti è necessario intervenire con urgenza anche in considerazione delle maggiori esigenze di locali per uffici derivanti dalla attuazione del nuovo codice di procedura penale. La disponibilità della Amministrazione della difesa a trasferire alcune caserme site nel quartiere Prati di Roma sembra consentire una soluzione organica, congruente con l'attuale assetto degli uffici giudiziari ed in grado di soddisfare le esigenze del Ministero di grazia e giustizia. I termini e le modalità del trasferimento dovranno, tuttavia, essere puntualizzati in una successiva convenzione da stipulare, entro un termine ragionevolmente breve, tra tutti i soggetti pubblici interessati. Il finanziamento per le spese di rilocalizzazione è fissato in lire 70 miliardi.

L'articolo 5 mira a realizzare una serie di interventi urgenti sui beni culturali esistenti nella città di Roma. Non si tratta soltanto dei beni appartenenti al patrimonio archeologico quali l'Arco di Costantino, il Colosseo ed i Fori romani, ma anche di beni monumentali e di interesse storico-artistico che, come ad esempio la Galleria Borghese o il Palazzo Senatorio, sono emblematici della città stessa e che versano in condizioni non più sostenibili. Lo stanziamento globale è fissato in lire 160 miliardi. Gli interventi

saranno svolti dagli uffici del Ministro per i beni culturali e ambientali e, a tal fine, viene istituita con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la Soprintendenza per i beni culturali ed architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche del personale del Ministero e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Per quanto concerne il Palazzo Senatorio, l'intervento è affidato al comune di Roma, al quale, inoltre, viene ceduto in proprietà il « Palazzo Braschi », da molti anni sede del Museo di Roma.

L'articolo 6 risponde all'esigenza di assicurare ai due Atenei statali romani un intervento finanziario atto a consentire il miglioramento delle rispettive situazioni edilizie e ad evidenziare la rilevanza della presenza di tali istituzioni nel contesto territoriale, quali elementi trainanti di aggregazione scientifico-culturale.

La regione Lazio, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di diritto allo studio, ha programmato tra gli interventi di propria competenza la realizzazione di opere destinate a centro residenziale per gli studenti universitari.

L'intervento, per esplicitare tutta la propria efficacia, deve peraltro trovare coerenza attraverso la predisposizione di opportune strutture atte ad assicurare una più razionale dislocazione dei servizi didattici, tale da avvicinarli alla residenza degli utenti; ciò anche per una più efficace organizzazione del tempo destinato allo studio. D'altra parte è ben nota la congestione attualmente esistente nell'università La Sapienza di Roma, per la quale si pone l'urgenza di un decentramento delle strutture didattico-scientifiche, da attuare nel contesto del riassetto complessivo delle strutture urbane di Roma.

Per l'università di Tor Vergata, la cui sede si colloca perifericamente rispetto agli insediamenti della capitale, l'esigenza è quella, analoga alla precedente, di un avvicinamento dei servizi rispetto ai centri di accogliimento degli studenti.

Lo stanziamento globale è fissato in complessive lire 40 miliardi, dei quali 30

destinati all'università La Sapienza e 10 all'università di Tor Vergata.

Con l'articolo 7 si intende sovvenire alla urgente necessità di dotare la Capitale, a partire dal 1993, di una nuova sede per il liceo Chateaubriand con precise connotazioni didattiche ispirate al processo di costruzione europea e, parallelamente, di consentire alla popolazione romana di usufruire per manifestazioni culturali comuni di un comprensorio unico situato in pieno centro cittadino quale Villa Strohl-Fern.

La cultura italiana e segnatamente la romana sono da almeno tre secoli così legate alla francese che la presenza del liceo francese nella Capitale non può non considerarsi integrativa della cultura romana. Il liceo ha per anni costituito un punto di riferimento e di incontro per i giovani uniti dagli studi umanistici e da due culture europee vicine e complementari. Purtroppo la scuola per carenze strutturali, è stata divisa in due siti, l'uno ubicato nella Villa Strohl-Fern, l'altra in un edificio di Via Nomentana. Le carenze di tali insediamenti e l'aumento della popolazione scolastica, in maggior parte romana, hanno creato notevoli difficoltà tali da far temere per il futuro della scuola stessa.

A seguito anche delle intese raggiunte con il Governo francese, si è previsto di risolvere il problema facendo sorgere il liceo in una nuova sede e destinando la Villa Strohl-Fern ad uso congiunto per manifestazioni culturali. A tal fine, l'articolo prevede l'acquisto dell'area da destinare a sede del liceo e la realizzazione dell'edificio scolastico mediante affidamento in concessione ad una società a prevalente partecipazione statale.

Il quinto comma prevede, invece, il trasferimento degli immobili demaniali denominati « Casali Strozzi » in uso governativo al Ministero degli affari esteri per destinarli a sedi di cultura di Stati esteri. Si tratta di due prestigiosi immobili cinquecenteschi siti nelle vicinanze di Piazzale Clodio che, previo completamento degli interventi di recupero già attivati dal Ministero per i beni culturali ed

ambientali, potranno consentire al Ministero degli affari esteri di far fronte adeguatamente alle richieste pervenutegli da altri Stati garantendo, al contempo, una destinazione adeguata al pregio ed al rilievo degli edifici stessi.

L'articolo 8 attiene al sistema aeroportuale della Capitale attualmente costituito dagli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino — e ne prevede l'integrazione con l'aeroporto di Roma-Urbe, nella parte in uso al Ministero dei trasporti.

In relazione alla destinazione del predetto impianto aeroportuale — che attualmente è utilizzato per attività turistiche, sportive, di scuola e di lavoro aereo, ma per il quale può prevedersi un ulteriore impiego nel settore dei collegamenti regionali ed interregionali — si è ritenuto di affidarne la gestione totale ad una società con capitale a maggioranza pubblica sottoscritto dalla Società Aeroporti di Roma nella misura del trenta per cento, nonché per la parte restante, previo assenso del Ministero dei trasporti, da società a partecipazione statale o privata o da istituti di credito per le opere pubbliche.

La società concessionaria provvederà alla realizzazione degli interventi necessari per l'adeguamento strutturale ed infrastrutturale dell'impianto alle nuove esigenze e le relative spese saranno a suo carico fino alla misura del cinquanta per cento. La durata della concessione è stata determinata in trentacinque anni ed alla scadenza tutte le opere, infrastrutture ed impianti diverranno di proprietà dello Stato.

Nell'articolo 9 si prevedono gli opportuni obblighi di informazione: il sindaco è tenuto ad informare trimestralmente il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega il Ministro per i problemi delle aree urbane, e questi riferirà al Parlamento sullo stato di attuazione del decreto entro il 31 dicembre 1989.

L'articolo 10 detta una ulteriore norma accelerativa del procedimento per la concessione dei mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse ai campionati mondiali di calcio.

L'articolo 11, infine, dispone in ordine alla entrata in vigore del decreto stesso.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Il provvedimento autorizza la spesa di lire 528 miliardi per la realizzazione di ulteriori interventi, necessari ed urgenti, in Roma nonché di lire 50 miliardi per interventi urgenti in materia ambientale nelle città di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo.

Per quanto concerne la città di Roma si tratta di un fabbisogno connesso al raggiungimento di specifici obiettivi sulla base di un piano di opere relative a settori già individuati nel provvedimento e richiesti dal consiglio comunale con un ordine del giorno approvato il 9 dicembre 1988 con sessantanove voti favorevoli, un solo voto contrario ed un astenuto.

In particolare, il decreto-legge dispone una serie di stanziamenti nel quadro complessivo degli interventi straordinari per Roma Capitale mirati a favorire la rapida attivazione degli obiettivi strategici considerati prioritari per la città.

Il provvedimento prevede, infatti, una serie di misure atte ad avviare la realizzazione del Sistema direzionale orientale, considerato intervento fondamentale per permettere un alleggerimento degli insediamenti direzionali, specie a carattere pubblico, oggi localizzati nel centro storico della città, e realizzare un sistema infrastrutturale viario e metropolitano, a servizio di tutto il settore Nord-Est della città.

È inoltre prevista l'elaborazione del progetto di realizzazione del parco dell'Appia, fondamentale componente della città situata tra il nucleo direzionale di Centocelle ed il già esistente nucleo direzionale dell'EUR.

A tale scopo il comune di Roma, utilizzando i fondi messi a disposizione dalla legge n. 453 del 1987, ha dato inizio all'elaborazione del progetto direttore, strumento urbanistico e programmatico, riguardante l'intero Sistema direzionale e, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, degli studi unitari per la rilocalizzazione della pubblica amministrazione.

L'articolo 1 del decreto prevede la concessione all'Amministrazione comunale di un contributo straordinario complessivo di lire 160 miliardi. Di tali somme, una quota non superiore a lire 20 miliardi potrà essere destinata alle spese relative alle progettazioni esecutive riguardanti l'asse strutturale del sistema, composto dall'asse viario della lunghezza complessiva di 18 chilometri e dalla linea D della metropolitana, della lunghezza complessiva di 25 chilometri, per una spesa totale valutata in circa 3.500 miliardi dallo studio di fattibilità già elaborato dall'amministrazione comunale.

Poiché l'onere della progettazione incide per circa il 2,5 per cento del valore dell'opera, si deve ritenere che gli oneri complessivi per tale voce saranno di circa 70 miliardi in ordine ai quali è previsto quindi un concorso di spese non superiore a lire 20 miliardi.

È inoltre previsto uno stanziamento di 100 miliardi per l'avvio della realizzazione di un primo stralcio funzionale di opere in grado di garantire, in particolare, l'immediato utilizzo delle aree pubbliche di Centocelle, già concesse al comune di Roma con la richiamata legge n. 453 del 1987 e consentire quindi l'operatività del Programma di rilocalizzazione della pubblica amministrazione.

La realizzazione degli interventi sopracitati — che interesseranno aree per circa 800 ettari (SDO) e circa 500 ettari (parco dell'Appia) — rende inoltre necessaria l'acquisizione anche mediante esproprio di aree, ricadenti in tali ambiti o ad essi funzionalmente connesse, attualmente di proprietà privata. A tal fine si prevede un concorso nelle spese che si dovranno sostenere per una cifra non superiore a lire 40 miliardi.

L'articolo 2 contiene disposizioni in materia ambientale.

I commi 1 e 2 riguardano la città di Roma e prevedono la predisposizione di un piano di interventi, il cui onere è stato valutato in lire 3 miliardi, nonché l'attuazione di misure per le quali si è valutata una spesa complessiva di 35 miliardi, nel triennio 1989-1991.

Per far fronte alla predetta spesa di lire 38 miliardi si prevede l'utilizzo congiunto di quota parte degli accantonamenti per la riconversione a gas metano dei trasporti pubblici urbani (8 miliardi) e di quota parte degli accantonamenti per la salvaguardia ambientale (30 miliardi) riguardanti le medesime finalità in questione.

Il comma 3 prevede la concessione di un contributo complessivo di lire 50 miliardi ai comuni di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare i comuni medesimi di autoveicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle altre attività di servizio delle amministrazioni comunali e delle aziende dipendenti dalle stesse.

Con il decreto si vuole incentivare l'adozione di veicoli elettrici con conseguenti benefici sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo del risparmio energetico. Ed infatti, è stato valutato che lo sviluppo della trazione elettrica potrà consentire, specialmente nei centri urbani, notevoli vantaggi di tipo ambientale (basso o nullo inquinamento atmosferico, acustico e termico).

Per quanto concerne, invece, il profilo del risparmio energetico, è stato rilevato che ne deriverà un contributo sensibile al risparmio di combustibili derivati dal petrolio (diversificazione delle fonti e utilizzazione di sistemi a più alto rendimento).

Per quanto concerne le tecnologie utilizzabili, si rileva che il mercato già offre mezzi di trasporto a trazione elettrica con alimentazione a batteria o mista. Il costo di un veicolo con la capacità di 15-18 passeggeri è di circa 120 milioni più IVA mentre i mezzi con la capacità di 40 passeggeri hanno un costo di circa 150 milioni oltre l'IVA.

Il contributo è ripartito tra i comuni nelle seguenti misure: Milano 15 miliardi, Napoli 11 miliardi, Torino 10 miliardi, Genova 8 miliardi e Palermo 6 miliardi. Al relativo onere si farà fronte, come precisato nell'articolo 2, con i fondi stanziati nell'accantonamento di cui alla tabella C della legge finanziaria per l'anno 1989.

L'articolo 3 prevede per l'adeguamento del sistema congressuale oggi esistente e gestito dall'Ente autonomo esposizione universale di Roma, un contributo straordinario di 45 miliardi per il restauro, il recupero, la ristrutturazione e l'ammodernamento — compresi i servizi tecnologici e telematici — di strutture di proprietà di tale ente, già utilizzate per finalità congressuali ed espositive. Inoltre, al comune di Roma è concesso un contributo straordinario di 5 miliardi da destinare al piano di fattibilità del nuovo sistema congressuale ed espositivo della città di Roma e alle progettazioni di massima.

Per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli 1 e 3 è previsto il corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte rispettivamente al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per le pressanti necessità funzionali degli uffici di organi giurisdizionali si prevede, all'articolo 4, l'utilizzazione di due caserme localizzate nel quartiere Prati in stretta continuità con gli uffici già operanti e con la linea A della metropolitana.

A tale scopo è disposto uno stanziamento di 70 miliardi per lo spostamento degli uffici militari oggi ubicati nelle caserme nelle aree pubbliche di Centocelle.

Lo stanziamento è a copertura delle spese di insediamento che, nelle previsioni complessive del Ministero della difesa, dovrà interessare circa 1.720 addetti. Al riguardo si precisa che i parametri posti a base delle previsioni di spesa sono stati i seguenti:

a) 100 metri cubi per ogni addetto, secondo le indicazioni fornite dal comune di Roma in sede di comitato tecnico;

b) lire 1.200.000 al metro quadro, presupponendo la gratuità del sedime. Poiché nelle caserme attualmente trovano impiego 1.719 persone, applicando i criteri sopra accennati, è risultata una necessità di 171.900 metri cubi, pari a circa 57.300 metri quadrati che, tenuto conto dei costi per metro quadrato, significa un costo pari a circa 69 miliardi.

Al previsto onere di lire 70 miliardi si provvede mediante l'utilizzo di disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

L'articolo 5 mira a realizzare una serie di interventi urgenti sui beni culturali esistenti nella città di Roma. Non si tratta soltanto dei beni appartenenti al patrimonio archeologico quali l'Arco di Costantino, il Colosseo ed i Fori Romani, ma anche di altri beni monumentali e di interesse storico-artistico che, come ad esempio la Galleria Borghese e il Palazzo Senatorio, sono emblematici della città stessa e che versano in condizioni non più sostenibili.

La norma dispone la suddivisione dello stanziamento tra i vari tipi di interventi che saranno realizzati dal Ministro per i beni culturali e ambientali. In questa prospettiva viene, altresì, istituita la Soprintendenza per i beni culturali ed architettonici di Roma, senza incrementare la dotazione organica del Ministero e quindi senza oneri aggiuntivi. Gli interventi relativi al Palazzo Senatorio, qualificati in lire 20 miliardi, sono affidati al comune di Roma, al quale, inoltre, viene ceduto gratuitamente in proprietà il « Palazzo Braschi », da molti anni sede del Museo di Roma.

Il fabbisogno stimato per gli interventi da realizzare è di complessive lire 160 miliardi nel triennio 1989-1991 cui si provvede mediante parziale utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale del bilancio dello Stato per l'anno 1989 preordinato con carattere di generalità per esigenze della medesima natura nel settore dei beni culturali.

Per quanto concerne le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto, si precisa che la regione Lazio, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di diritto allo studio ha fra l'altro previsto tra gli interventi programmati la realizzazione di opere destinate a centro residenziale per gli studenti universitari.

L'intervento per esplicare tutta la sua efficacia deve peraltro trovare coerenza attraverso la predisposizione di opportune strutture atte ad assicurare una più razionale dislocazione dei servizi didattici, ciò anche per una più efficace organizzazione del tempo destinato allo studio.

D'altra parte è ben nota la congestione attualmente esistente nell'Università « La Sapienza » di Roma, per la quale si pone l'urgenza di un decentramento delle strutture didattico-scientifiche, da attuare nel contesto del riassetto complessivo delle strutture urbane di Roma.

Per l'Università di Tor Vergata, la cui sede si colloca perifericamente rispetto agli insediamenti della capitale, l'esigenza è quella, analoga, di un avvicinamento dei servizi rispetto ai centri di accoglimento degli studenti.

Quanto alla copertura dell'onere finanziario, ammontante nel biennio 1989-1990 a lire 40 miliardi complessivi dei quali 30 destinati all'Università « La Sapienza » e 10 all'Università di Tor Vergata. La disponibilità relativa è stata rinvenuta nel capitolo 8554 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, capitolo già destinato al finanziamento di opere di edilizia universitaria.

L'articolo 7 contiene le disposizioni relative al trasferimento della sede del liceo « Chateaubriand » di Roma in un nuovo edificio ed alla cessione dei Casali Strozzi al Ministero degli affari esteri per destinarli a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per quanto concerne il primo intervento si rileva che, a seguito delle intese intercorse in sede internazionale, si è pervenuti alla scelta di un terreno sulla via Aurelia sul quale verrà edificata la nuova scuola e per il cui acquisto è stata valutata una spesa complessiva di lire 10 miliardi. La nuova sede verrà edificata dal Governo francese a proprie spese, avvalendosi anche di imprese italiane, ed il Ministero degli affari esteri garantirà tutta l'assistenza e la collaborazione necessarie.

All'onere finanziario di lire 10 miliardi, di cui al comma 1 della norma, si provvederà a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il corrente anno.

Il comma 5 disciplina la cessione in uso governativo al Ministero degli affari esteri dei Casali Strozzi per la loro destinazione a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Gli immobili, che hanno già formato oggetto di interventi conservativi attuati dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, dovranno essere ristrutturati per adeguarli alla nuova destinazione. A tal fine è stato previsto un intervento, il cui costo complessivo è stimato in lire 3 miliardi, che verrà realizzato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'articolo 8 prevede l'integrazione del sistema aeroportuale della capitale con l'aeroporto di Roma-Urbe. La gestione dell'impianto è concessa ad una società a prevalente capitale pubblico che provvederà, nella misura del 50 per cento, al costo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari. Per la parte restante si applicherà l'articolo 10, commi 21 e 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che in sostanza prevede un regime autorizzatorio per il competente Ministero dei trasporti ad intervenire in favore delle società aeroportuali, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il cui carattere è del tutto discrezionale. Tale carattere non verrebbe meno, in quanto il comma 7 dell'articolo 8 in esame espressamente prevede la concertata determinazione degli interventi da parte dell'Amministrazione per l'individuazione di volta in volta sia delle opere da eseguire, sia dei relativi costi e connesso onere a carico dello Stato.

Il minor gettito derivante dall'applicazione del comma 5 (devoluzione alla società delle entrate aeroportuali) verrà più che compensato dalle economie che deriveranno al bilancio dello Stato, in termini di minori spese per la cessazione della manutenzione dell'impianto stesso, economie valutate in circa 500 milioni annui.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 165, recante ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 552, e 2 marzo 1989, n. 67.

Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1989 ().*

Ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare l'avvio agli improrogabili interventi nella città di Roma, utilizzando i fondi a tale scopo disponibili nel bilancio del 1989;

Ritenuta, altresì, la necessità di coordinare i predetti interventi con quelli già in corso attraverso strumenti giuridico-amministrativi, che consentano lo snellimento e l'accelerazione di procedure, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, dei trasporti, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Per l'anno 1989 è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale, del parco archeologico dell'Appia, nonché delle infrastrutture connesse. A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi può essere utilizzata per le attività di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi può essere utilizzata per l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree necessarie. L'elenco degli interventi e delle opere, con i relativi importi e tempi di attuazione, viene trasmesso dal sindaco di Roma al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(*) Vedi anche il successivo *Errata corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1989.

2. Ove il sindaco di Roma non provveda a trasmettere l'elenco di cui al comma 1 entro il termine ivi indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca la regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma al fine di definire il programma da realizzare. In caso di mancato accordo e nei casi in cui i singoli adempimenti non vengano attuati dai soggetti competenti nei termini prefissati, il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva, direttamente, ovvero mediante propri delegati, ed a spese del soggetto inadempiente avvalendosi, ove necessario, di organi ed uffici della pubblica amministrazione, ovvero della struttura del soggetto sostituito, acquisendo tutti gli atti predisposti.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989.

ARTICOLO 2.

1. Al fine di prevenire nella città di Roma gli effetti di situazioni pregiudizievoli per l'ambiente, i Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane predispongono, d'intesa con la regione Lazio ed i comuni interessati, un piano di interventi adeguato alle necessità dell'area da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri. Per la elaborazione del piano è autorizzata la spesa di lire tre miliardi per l'anno 1989.

2. Il piano di cui al comma 1 dispone misure dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché a migliorare le condizioni della circolazione; un intervento speciale finalizzato a dotare il comune di veicoli a trazione elettrica, con alimentazione elettrica e/o a batteria, da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, nonché delle necessarie infrastrutture e servizi; la previsione di contributi per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico. Per l'attuazione degli interventi, cui si applicano le norme contenute nell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata la complessiva spesa di lire trentacinque miliardi nel triennio 1989-1991, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1989, di lire 9 miliardi per l'anno 1990 e di lire 22 miliardi per l'anno 1991.

3. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal traffico veicolare a motore, è concesso ai comuni di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo un contributo complessivo di lire 50 miliardi per l'anno 1989 per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare i comuni medesimi di veicoli a trazione elettrica, con alimentazione elettrica e/o a batteria, da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio delle amministrazioni comunali e delle aziende dalle stesse dipendenti, nonché delle necessarie infrastrutture e servizi. Il contributo è determinato nella misura di lire 15 miliardi per il comune di Milano, di lire 11 miliardi per il comune di Napoli, di lire 10 miliardi per il

comune di Torino, di lire 8 miliardi per il comune di Genova e di lire 6 miliardi per il comune di Palermo. La concessione dei contributi è subordinata all'adozione dei programmi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è disposta con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.

4. I mezzi di trasporto di cui al presente articolo debbono essere accessibili al piano stradale.

5. All'onere di lire 38 miliardi derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede:

a) quanto a lire 8 miliardi, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano di trasporti pubblici urbani nei centri storici »;

b) quanto a lire 30 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1989, lire 7 miliardi per l'anno 1990 e lire 20 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno ».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane ».

ARTICOLO 3.

1. All'Ente autonomo esposizione universale di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 45 miliardi per l'anno 1989 da destinare al restauro, al recupero, all'adeguamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento, ivi compresi i servizi tecnologici e telematici, di strutture di sua proprietà già utilizzate per finalità congressuali ed espositive.

2. È concesso un contributo straordinario di lire 5 miliardi al comune di Roma per l'anno 1989 da destinare al piano di fattibilità del nuovo sistema congressuale ed espositivo della città di Roma e alle progettazioni di massima.

3 All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilit  in conto residui iscritte al capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1989

ARTICOLO 4

1 Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme « Cavour » e « Montezemolo », ubicate nella citt  di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalit  relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonch  alla eventuale cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, saranno definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il sindaco del comune di Roma e i sindaci degli altri comuni interessati

2 Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al comma 1, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo,   autorizzata la spesa di lire settanta miliardi per l'anno 1989

3 All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede a carico delle disponibilit  in conto residui iscritte al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1989 e si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372

ARTICOLO 5

1 Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella citt  di Roma   autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 160 miliardi, di cui lire 30 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 10 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico, lire 24 miliardi per il 1989, lire 24 miliardi per il 1990 e lire 12 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi, lire 3 miliardi per il 1989, lire 3 miliardi per il 1990 e lire 4 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981,

n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1989, lire 6 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 63 miliardi per il 1989, a lire 63 miliardi per il 1990 ed a lire 34 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

3. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.

4. La proprietà dell'immobile denominato « Palazzo Braschi », attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.

ARTICOLO 6.

1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di un insediamento scientifico-didattico, integrato in connessione alla realizzazione, da parte della regione Lazio, di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio, è concesso all'Università di Roma « La Sapienza » il contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1985, n. 331, quale ulteriore contributo per il potenziamento delle strutture edilizie, è assegnata all'Università di Roma « Tor Vergata » la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è prorogato al 18 aprile 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8554 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

ARTICOLO 7.

1. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicato nel territorio del comune di Roma, necessaria per la costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo Chateaubriand, al prezzo che sarà determinato dal competente Ufficio tecnico erariale. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della disponibilità in conto residui del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1989.

2. Per la realizzazione dell'edificio di cui al comma 1 il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le competenti autorità del Governo francese, che assume a proprio carico gli oneri relativi, è autorizzato ad affidare le opere in concessione ad una società a prevalente partecipazione statale, in deroga alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera e), della stessa legge. A tal fine il Ministero degli affari esteri si avvale della collaborazione del Ministero dei lavori pubblici.

3. Le somme corrisposte ai sensi del comma 2 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

4. Le modalità e la durata di utilizzazione del complesso immobiliare saranno regolate da apposita convenzione.

5. Gli immobili demaniali denominati « Casali Strozzi » sono assegnati, in uso governativo, al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili è autorizzata la spesa di lire tre miliardi nell'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

ARTICOLO 8.

1. Il sistema aeroportuale della capitale, di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1973, n. 755, è integrato con l'aeroporto di Roma-Urbe nella parte in uso al Ministero dei trasporti.

2. La gestione totale dell'aeroporto di Roma-Urbe è concessa ad una società con capitale a maggioranza pubblica sottoscritto dalla Società aeroporti di Roma nella misura del trenta per cento, nonché, per la parte restante, previo assenso del Ministro dei trasporti, da società a partecipazione statale o private, ovvero da istituti o sezioni speciali per il credito alle opere pubbliche.

3. La società concessionaria provvede alla realizzazione degli interventi necessari per l'ammodernamento, l'ampliamento e la ristrutturazione dell'aeroporto di Roma-Urbe, sostenendo il relativo onere nella misura del cinquanta per cento del costo complessivo. Per la parte restante si applica l'articolo 10, commi 21 e 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. La durata della concessione è fissata in trentacinque anni dalla data dell'affidamento e alla sua scadenza tutte le opere, infrastrutture ed impianti, realizzati dalla società concessionaria, diverranno di proprietà dello Stato.

5. Competono alla società concessionaria tutte le entrate di pertinenza dello Stato, comunque conseguibili dalla gestione dell'aeroporto di Roma-Urbe.

6. Le tariffe relative all'uso dei servizi e alle prestazioni rese dalla società concessionaria entreranno in vigore dopo l'approvazione del Ministro dei trasporti.

7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, del tesoro e per i problemi delle aree urbane, provvede, con proprio decreto, all'affidamento della concessione e, previo parere del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, approva la relativa convenzione nella quale saranno determinate le opere, le infrastrutture e gli impianti di cui al comma 3, nonché la misura dell'intervento statale e le relative modalità di erogazione.

ARTICOLO 9.

1. Il sindaco del comune di Roma invia ogni tre mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane una dettagliata relazione in merito allo stato di attuazione delle opere e degli interventi di propria competenza previsti dal presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto entro il 31 dicembre 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10.

1. I mutui di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, possono essere concessi anche se non sia stato perfezionato, dagli enti interessati, il procedimento approvativo del consuntivo per il 1987.

ARTICOLO 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA — TOGNOLI — ANDREOTTI
— VASSALLI — COLOMBO — ZANONE — GALLONI — SANTUZ —
BONO PARRINO — RUFFOLO —
AMATO.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.